



COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Ordinanza n. _123/2012_

Oggetto: sospetto febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 27.10.2012, con la quale si comunica che il recente sospetto di Blue Tongue, accertato nel comune di Barisardo, nonché la conferma di prima istanza fatta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, impone, nelle more della conferma da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, che negli allevamenti della specie Ovina, Caprina e Bovina, ubicati al di sotto di 350 metri sul livello del mare, siano adottati, precauzionalmente provvedimenti restrittivi in particolare relativamente alla movimentazione degli animali :

Visto il D.Lg. 09/07/2003, n.225

Visto il Reg. CE n. 1069/2009;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 2005;

Visto il DPR 8.02.1954, n. 320;

Visti il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Vista la L.R. 08.07.1985, n. 15;

Viste le proposte fatte dal Servizio Veterinario della Asl n.4 di Lanusei, e ritenuto di adottare le stesse alla fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

per gli allevamenti presenti al di sotto dei 350 metri sul livello del mare :

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il n. di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- b) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- c) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
- d) divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- e) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia , qualsiasi movimento:
 - 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
- f) che sia faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione e disinfestazione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili dell'azienda stessa;
- g) che venga assicurata la distruzione delle carcasse;
Tale provvedimento decade automaticamente al momento della emissione dei provvedimenti Regionali e/o Ministeriali.
- h) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
- i) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'art. 264 T.U. Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265;
- j) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2.065,82 € 9.296,22.

Dalla residenza Municipale Tortoli, lì 29.10.2012

IL SINDACO
Dott. Domenico Lerede

